

RISOLUZIONE n. 6/98 del 3.2.1998

Modifica ed integrazione della risoluzione sull'obbligo del bilinguismo e della c.d. "proporzionale etnica" per i componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano, alla luce dell'art. 26 del D.lgs. 9 settembre 1997, n. 354

1) L'art. 26 del D.Lgs. 354/97 ha inserito l'art. 41 *bis* al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 prevedendo espressamente che "per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 545/92 e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, n. 4 del presente decreto, ovvero, per i componenti nominati in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 545/92, l'attestato conseguito secondo le disposizioni delle L. 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva": Deve ritenersi che tali ultimi componenti debbano essere individuati nei soggetti che, in servizio presso le abolite commissioni tributarie, abbiano ottenuto la conferma, ai sensi dell'art. 43, commi 3 e 4 D.Lgs 545/92, nelle nuove commissioni tributarie o siano stati successivamente nominati "anche in sovrannumero" con D.M. 30 marzo 1996.

Essendovi stata soluzione di continuità tra le nuove e le vecchie commissioni una diversa interpretazione del D.Lgs 345/97 non consentirebbe, in concreto, l'applicazione della seconda parte dell'art. 41 *bis* poiché per tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 545/92 (1° aprile 1996) la nomina è avvenuta con i citati D.M.

2) Il secondo comma dell'art. 41 *bis* prevede che le commissioni di cui al comma 1 devono essere composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

Tale disposizione appare in contrasto con l'art. 89 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che estende le disposizioni sulla riserva e ripartizione in materia proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla loro consistenza, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione, nei posti esistenti nella provincia di Bolzano anche al personale della magistratura giudicante e requirente.

Vi è anche contrasto con gli art. 33 e seg. D.P.R. 752/76 che prevedono per i magistrati, a cui dovrebbero essere equiparati i giudici tributari, che i posti in pianta organica negli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano sono

riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione e, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 752/76, la ripartizione di detti posti risulta da apposita tabella suscettibile di aggiornamenti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1989, n. 585 ha riconosciuto contenuto "non meramente notiziale", ma "precettivo" a tale tabella nella parte diretta ad individuare il numero dei posti in pianta organica da ripartire, e come tali da considerare nuova pianta organica, ai sensi degli art. 33 e 34 D.P.R. 752/76.

Dal complesso di tale normativa, in virtù del riconoscimento costituzionale dello Statuto speciale delle province autonome di Trento e Bolzano, la suddivisione dei posti in misura paritetica tra i componenti appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco, prevista dall'art. 41 *bis* D.Lgs 752/76, appare di dubbia legittimità, dovendo essere fissata secondo le percentuali previste dalla tabella 23 allegata al D.P.R. 752/76.

Tuttavia, pur dovendosi evidenziare tali profili di illegittimità costituzionale, il consiglio è tenuto all'osservanza della normativa prevista dall'art. 41 *bis*.

3) Occorre determinare, in base all'interpretazione dell'art. 41 *bis* cit., se i requisiti previsti per la nomina dei componenti delle commissioni tributarie abbiano o meno effetto retroattivo e se debbano essere applicati anche alle prime nomine effettuate ai sensi del D.M. 16/2/1996 e D.M. 30/3/1996.

Il comma 3 dell'art. 41 *bis* prevede che "gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermati alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie, oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo".

L'interpretazione "*a contrario*" di tale comma porta a ritenere che i componenti nominati con i predetti D.M., anche se non in possesso del prescritto attestato di bilinguismo, possano continuare a svolgere le funzioni di giudice tributario fino al nono anno dalla nomina e, quindi fino al 16/2/2004 o 30/3/2004, termine di durata dell'incarico previsto dall'art. 11, comma 1, D.Lgs 545/92, non essendo prevista alcuna data di scadenza del decreto di nomina e dovendosi, quindi, far necessariamente ricorso alla durata dell'incarico novennale prevista dall'art. 11, primo comma, D.Lgs 545/92.

4) Anche in sede di rettifica degli elenchi in base alla procedura concorsuale di cui al D.M. 9/4/1993, prevista dall'art. 43, comma 8 *bis*, D.L. 545/92,

aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. *b*) D.L. 8/8/1996, convertito dalla L. 24/10/1996 n. il Consiglio dovrà seguire i medesimi criteri adottati dalla speciale commissione per la nomina dei primi giudici, senza tener conto dei requisiti relativi al possesso dell'attestato di bilinguismo e della proporzionale etnica di cui, rispettivamente al primo e secondo comma dell'art. 41 bis, norma emanata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (17/5/1993) verificandosi, altrimenti, disparità di trattamento nella procedura concorsuale che non può che essere espletata con i medesimi criteri per tutti i partecipanti.

5) per le nuove nomine nei posti disponibili nelle commissioni tributarie di Bolzano, dopo la rettifica degli elenchi e il riassorbimento dei componenti nominati in sovrannumero, costituirà requisito indispensabile per la nomina il possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al primo comma dell'art. 41 *bis* e la suddivisione dei posti verrà effettuata tenendo conto della attuale composizione della commissione, riservando i posti da coprire ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico che dovesse risultare minoritario.